



PROVINCIA
DI LODI

U.O. 2 Personale e Relazioni Sindacali

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. *segnatura di protocollo XML*

Lodi, 13 ottobre 2021

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO ANTI COVID 19

OGGETTO: Norme applicative dell'art. 1 comma 5 Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- il green pass è obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati; l'obbligo di possedere ed esibire il green pass decorre dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
- Dopo la decisione di estendere l'obbligatorietà del green pass nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie ora l'obbligo è previsto per tutti i lavoratori
- L'obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull'impiego del green pass.
- Il suddetto obbligo non si applica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Visti:

- La Circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute (allegato B);
- Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 (allegato C);
- Il Decreto Legge n. 52/2021 in particolare l'art. 9-septies;
- Il DM della Funzione Pubblica del 24/09/2021 che definisce le modalità attuative per il rientro in presenza dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- Le linee guida, definite con DPCM del 12/10/2021, concordate con la Conferenza Unificata, per la definizione del documento organizzativo di attuazione del DL 21/9/2021, n.127 e il controllo del green pass;

Richiamato in particolare l'art.1 comma 5 che reca "I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale



PROVINCIA
DI LODI

U.O. 2 Personale e Relazioni Sindacali

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.”...;

Preso atto pertanto che l'obbligo di verifica del possesso del Green Pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti, ma anche in capo al datore di lavoro dei soggetti (non necessariamente dipendenti) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. In questo ultimo caso, la verifica dovrà essere effettuata nel luogo ove la prestazione viene svolta.

Atteso che a carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel settore privato, l'individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa **da 400 a 1.000 euro**.

Preso atto che non è consentita alcuna autocertificazione del possesso del green pass. Altresì non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass;

Dato atto che “il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.**”;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 del decreto;

Ritenuto altresì opportuno individuare i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi entro il 15 ottobre;

Atteso che le misure organizzative che si dovessero rendere necessarie per la piena attuazione del DM FP di cui all'art. 1 comma 3 lett. F) e h) saranno soggette a confronto con le Organizzazioni sindacali;

Dato atto che le sedi Provinciali sono già state dichiarate idonee alla compresenza dei dipendenti, essendo garantito il distanziamento di due/tre metri tra una postazione e l'altra negli uffici con più postazioni lavorative e che gli uffici con apertura al pubblico sono dotati di tutti i dispositivi anti Covid,19 di cui al DVR;

Considerato che non sussistono accordi individuali di cui all'art. 18 comma 1 della L. 81/2017, sono invece in essere modalità operative di lavoro agile autorizzate in deroga emergenziale, Covid 19, e che pertanto si intendono invalide a decorrere dal 15 ottobre p.v.;



PROVINCIA
DI LODI

U.O. 2 Personale e Relazioni Sindacali

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

DISPONE

- 1) Che tutte le autorizzazioni a svolgere lavoro agile rilasciate nel periodo della pandemia Covid 19 non sono più valide a decorrere dal 15 ottobre 2021;
- 2) Il rientro in presenza di tutto il personale in lavoro agile a decorrere dal 15 ottobre 2021, dando atto che per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio provinciale (via Fanfulla -14 e via Cadamosto- 14 Lodi);
- 3) Di procedere in qualità di Dirigente Apicale/Datore di Lavoro alla definizione delle modalità operative per l'organizzazione dei controlli e delle verifiche del possesso della certificazione verde covid-19 da parte dei lavoratori e del personale ospite delle sedi provinciali;
- 4) Di approvare l'allegato documento A, recante "modalità operative per l'organizzazione dei controlli e delle verifiche del possesso della certificazione verde covid-19 da parte dei lavoratori";

INCARICA

- 5) delle verifiche degli accertamenti del possesso del green pass:
 - Il dirigente del Servizio Personale e Rapporti Sindacali quale responsabile dell'organizzazione del controllo/accertamenti del possesso del green pass da parte dei dipendenti provinciali e delle autorità politiche;
 - I dirigenti delle aree 1 e 2 quali responsabili dell'organizzazione del controllo/accertamenti del possesso del green pass da parte degli ospiti dei loro servizi e del personale degli affidatari di prestazioni di lavori, servizi e forniture presso le sedi provinciali.
- 6) della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso del green pass:
 - Il dirigente del Servizio Personale e Rapporti Sindacali quale responsabile della contestazione del mancato /falso possesso del green pass da parte dei dipendenti provinciali e delle autorità politiche;
 - I dirigenti delle aree 1 e 2 quali responsabili della contestazione del mancato /falso possesso del green pass da parte degli ospiti dei loro servizi e del personale degli affidatari di prestazioni di lavori, servizi e forniture presso le sedi provinciali.
- 7) del controllo/accertamento del possesso del green pass di chi accede alle sedi provinciali tutti gli addetti al servizio portineria; per le sedi Casa Cantoniera e Via Cadamosto il personale appositamente nominato dal dirigente competente;
- 8) Il dirigente Responsabile del coordinamento dell'applicazione della L. 81/2008 l'adozione di ogni provvedimento conseguente di competenza, compreso l'eventuale adeguamento del documento di valutazione del rischio anti covid-19.

Il Segretario Generale

d.ssa Maria Rita Nanni

firma digitale D. Lgs. 82/2005

www.provincia.lodi.it

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 32187/2021 del 13-10-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



All. A

MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI- AUTORITÀ POLITICHE E OSPITI DEI SERVIZI PROVINCIALI

CHI DEVE CONTROLLARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS (art 9-septies, comma 5 DL 52/2021)	<ul style="list-style-type: none">• Tutti gli addetti al servizio portineria di Via Fanfulla. Per le sedi Casa Cantoniera e Via Cadamosto il personale appositamente nominato dai dirigenti competenti .• Gli uffici del personale e della segreteria generale supporteranno per l'effettuazione dei controlli gli addetti al servizio di portineria e forniranno i registri dei controlli.• Il servizio CED fornirà gli smartphone aziendali e presterà assistenza al loro uso e funzionamento	In caso di violazioni (commi 1 e 2 dell'art.3 DL 127/2021) gli addetti alla portineria: -avvisano subito la P.O. provvedono subito all'allontanamento del trasgressore
CHI DEVE ESSERE CONTROLLATO	tutti tranne: <ul style="list-style-type: none">• gli utenti dei servizi	Servizi con sportello fronte office/ricevimento pubblico (es. lavoro, protocollo ecc..)
COME SI CONTROLLA IL POSSESSO DEL GREEN PASS	<ul style="list-style-type: none">• Al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro• Con il semplice utilizzo di apposita APP (es. quella denominata "Verifica C19") da scaricare su un smartphone aziendale oppure per il tramite del sistema di rilevazione delle presenze;• Segnatura su un registro cronologico dei controlli effettuati ed i relativi esiti e provvedimenti (ammissione – non ammissione)	Tutti dovranno esibire il Qrcode, anche cartaceo
COSA SI CONTROLLA DEL GREEN PASS	<ul style="list-style-type: none">• L'autenticità, la validità e l'integrità del Green Pass.• L'esito dei tamponi (deve essere negativo)• La certificazione di esenzione fornita da lavoratori e collaboratori<ul style="list-style-type: none">○ Tale certificazione deve contenere:○ i dati identificativi del soggetto interessato: nome, cognome, data di nascita;○ la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105";○ la data di fine validità della certificazione;○ i dati relativi al Servizio vaccinale della Azienda ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;○ il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);○ il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale	Il Qrcode che presenteranno dovrà essere accettato dall'app che controllerà: <ul style="list-style-type: none">• il green pass• l'esito negativo del tampone• il certificato di esonero dei dipendenti per motivi di salute.



	del medico certificatore.	
CHI RISPONDE DELLE VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN PASS	<ul style="list-style-type: none">• Il dirigente del Servizio Personale e Rapporti Sindacali è responsabile del controllo/verifica del possesso del green pass da parte dei dipendenti provinciali e delle autorità politiche• I dirigenti sono responsabili del controllo/verifica del possesso del green pass da parte degli ospiti dei loro servizi, del personale degli affidatari di prestatori di lavori, servizi e forniture presso le sedi provinciali.	Presidenti, Consiglieri, Sindaci, Assessori, Prefetti, Politici in genere Consulenti, Collaboratori, Professionisti, Formatori, Docenti, Discenti ecc..
COME EFFETTUARE LE VERIFICHE	Le verifiche sulla validità del green pass possono essere effettuate: <ul style="list-style-type: none">• Sul portale NoiPa• Sulla piattaforma nazionale www.dgc.gov.it• L'applicazione "Verifica C19"	Le verifiche saranno effettuate dall'ufficio personale per i dipendenti e autorità politiche Dagli uffici competenti per loro ospiti e appaltatori
QUALI CONSEGUENZE HA IL LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS	Il dipendente pubblico che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o che risulti privo della certificazione, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato . Questo, come specificato nel decreto, non comporta conseguenze disciplinari e dà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso ; non potrà comunque essere posto in lavoro agile.	
LAVORATORI CHE ACCEDONO VIOLANDO L'OBBLIGO DI GREEN PASS.	A carico del personale che non posseda o non esibisca, a richiesta, al fine dell'accesso ai luoghi ove sia prestata l'attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500 .	Il Segretario Generale accertata la violazione ne dà comunicazione al Prefetto
CHI PRESENTA UN GREEN PASS FALSO	Chi presenta un Green Pass falso incorre in due le possibili frodi: <ul style="list-style-type: none">• contraffare o acquistare un certificato falso;• spacciarsi per un'altra persona mostrando la certificazione di un'altra persona.	Chiunque potrà denunciare la falsa certificazione I dirigenti sono tenuti a darne comunicazione alla Procura della Repubblica di Lodi



AUTORIZZAZIONE PRIVACY (art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy)	<p>Gli incaricati sono autorizzati al trattamento dei dati personali strettamente attinenti all'attività delegata di controllo/verifica e accertamento e dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none">• osservare scrupolosamente le istruzioni del presente piano• riferire in merito ai controlli solo alla PO o Ufficio personale• astenersi dal farsi sostituire anche temporaneamente• tenere riservato il registro delle annotazioni	<p>La PO darà comunicazione/spiegazione delle norme di comportamento da seguire in materia di privacy</p>
---	--	---

PROVINCIA DI LODI
Protocollo Arrivo N. 32187/2021 del 13-10-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Con la pubblicazione della presente disposizione sul sito WEB della Provincia nella home page e l'invio/consegna a tutto il personale e le Autorità politiche provinciali le norme allegate si intenderanno da tutti conosciute.

Informazioni integrative

DURATA DEL GREEN PASS

L'articolo 5 del Decreto Green Pass lavoro modifica a durata e alla genesi della Certificazione Verde per i guariti dal Covid-19. Infatti i **guariti dal Covid-19** non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il Green pass ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione. La validità sarà di un anno.

In genere però, la **durata del Green Pass** varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. In caso di vaccinazione:

- per la **prima dose** dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno (tranne per i guariti dal Covid per cui la validità sarà automatica e immediata) fino alla dose successiva;
- nei casi di **seconda dose** e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
- nei casi di **vaccino monodose**, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

Nei casi di **tampone negativo** la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo. Infine, nei **casi di guarigione da COVID-19 per i guariti** che non si sono immunizzati la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).